

dall'alvo materno, e quando sia vivo: gli interpreti chiesero anche l'attributo della vitalità, consistente nell'attitudine a vivere, e manifestato da qualsiasi segno di vita, o più spesso riconosciuto per presunzione dal fatto che il nascituro fosse rimasto per un certo tempo nell'utero materno (cfr. cod. civ. it., art. 161), ma anche più correttamente col giudizio di periti. Dal diritto romano si apprese a risalire, per certi effetti giuridici, a un tempo anteriore alla nascita, formandosi l'adagio volgare: *conceptus pro iam nato habetur, quotiens de eius commodo agatur*; anzi i canonisti andarono ben oltre, e richiedendo, oltre il concepimento, anche una certa presunzione di vita, ammessa quando fossero trascorsi 40 giorni per i maschi e 80 per le femmine, giunsero a concludere che, entro quel termine del concepimento, esisteva già una persona capace di diritti, onde l'aborto fu punito come l'omicidio.

La vita e la morte si provano con qualsiasi mezzo, più spesso con le testimonianze o con la pubblica fama; ma non si tardò a giungere all'idea di libri pubblici, destinati a registrare questi ed altri fatti della vita domestica, che pur interessavano direttamente la vita civile. Avevan cominciato le chiese a tener nota dei defunti in qualche libro (*obituarium*), a scopo di ricordarne il nome nelle preghiere, e presto usarono di annotare anche il numero o il nome dei battezzati o dei matrimoni; mentre i Comuni istituivano i registri delle emancipazioni, dei matrimoni, delle tutele, degli uomini capaci alle armi, degli appartenenti alle arti. Ma lo Stato, soprattutto a scopi finanziari, provvide a disciplinare questa materia, poichè già nel secolo XIV i Comuni imponevano la regolarità dei registri dei battezzati nelle parrocchie, l'annotazione delle morti e dei matrimoni, i censimenti delle persone obbligate ai tributi; e più tardi, dal secolo XV, i nuovi Stati crearono veri registri di stato civile, tenuti da notai, sulle denuncie dei parrochi, tanto per le nascite quanto per